

# Statuto dell'Associazione Ticinese dei Medici Assistenti e dei Capo - clinica (ASMACT)

## 1. RAGIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO E DURATA

Art. 1. Nel 1966 è stata fondata dai medici assistenti e dai capoclinica che lavorano negli ospedali del Cantone Ticino, nell'ospedale neuropsichiatrico cantonale ed in altri istituti, un'*associazione* della durata illimitata denominata **Associazione Ticinese dei Medici Assistenti e dei Capo - clinica**, detta in seguito "*Associazione*".

Tale Associazione è costituita ai sensi degli artt. 60 e seguenti del CCS e retta dal presente statuto.

Art. 2. L'Associazione fa parte, quale sezione cantonale, dell'Associazione Svizzera dei Medici Assistenti e dei Capo - clinica (ASMAC), della quale riconosce le finalità e gli statuti.

Art. 3. La sede dell'Associazione è a Lugano.

Art. 4. L'Associazione ha per scopo:

- di rinsaldare i legami di collegialità tra medici ospedalieri che lavorano nel cantone e di difendere gli interessi morali, economici e di politica professionale.
- di intraprendere ogni iniziativa che sembrerà opportuna per migliorare la formazione professionale, difendere la dignità e l'etica professionale, prendere posizione su ogni problema riguardante la professione medica, con particolare riguardo alla situazione della medicina nel cantone.

Art. 5. L'Associazione persegue gli scopi indicati con ogni azione che le sembra opportuna. Essa collabora a differenti livelli con il Dipartimento delle Opere Sociali, con l'Ordine dei Medici e con il Collegio dei Primari per un miglior conseguimento degli ideali statutari.  
L'Associazione è aconfessionale ed apartitica.

## 2. MEMBRI

Art. 6. L'Associazione è composta dagli assistenti e dai capo - clinica che lavorano negli ospedali del Cantone (Ente Ospedaliero Cantonale + cliniche private) e negli istituti del DOS (organizzazione sociopsichiatrica cantonale, Istituto cantonale di patologia e di batteriologia).

## Art. 7. Ordinaria Doppia Appartenenza

La doppia appartenenza ordinaria è aperta a dottori e dottoresse svizzeri, così come di nazionalità straniera, con un diploma svizzero di medico, purché essi lavorino in un ambito di perfezionamento (formazione) professionale. Devono adempiere le condizioni di ammissione della sezione cui appartengono e le condizioni per l'ammissione come membri straordinari della FMH.

### - 7.1. Ordinaria Semplice appartenenza

L'ordinaria semplice appartenenza è aperta a dottori e dottoresse svizzeri o di nazionalità straniera con un diploma di medicina svizzero o straniero, così come ai possessori di altri diplomi, in base ai trattati sulla libera circolazione (legge della professione di medico), i quali non esercitano un'attività propria e che lavorano in un ambito di perfezionamento professionale. Dottori e dottoresse che rispondono ai requisiti sopraenunciati riguardo all'appartenenza straordinaria al FMH devono, inoltre, dichiarare che rinunciano all'appartenenza alla ASMAC a favore di quella straordinaria al FMH.

Lo stesso vale per dottori e dottoresse svizzeri o stranieri con un diploma di medicina svizzero o straniero che sono attivi nell'ambito ospedaliero o in altro rapporto di lavoro.

Lo stesso vale, inoltre, per studenti e studentesse di medicina che sono al 3° esame preliminare (Propedeutica) in medicina umana, medicina dentaria, farmacia e veterinaria così come studenti e studentesse di altre specializzazioni mediche che si trovano al 3° anno di studio ai sensi della legge sulla libera circolazione (legge della professione di medico).

### - 7.2. Appartenenza passiva

L'appartenenza passiva è aperta a dottori e dottoresse svizzeri o stranieri così come ai possessori di altri diplomi, in base ai trattati sulla libera circolazione (legge della professione di medico), che non lavorano in un ambito di perfezionamento professionale o in ambito ospedaliero o che non sono legati ad un altro impiego al di fuori del perfezionamento professionale e che rinunciano alla loro qualità di membri attivi.

I membri passivi sostengono lo sforzo dell'associazione in merito al suo obiettivo. È loro consentito di usufruire delle prestazioni del VSAO.

In merito all'ammissione di doppi membri ordinari le Sezioni provvedono affinché entro 30 giorni dall'arrivo della domanda sia possibile dare una decisione circa la sua approvazione.

### - 7.3. Ammissione dei membri

L'ammissione dei membri avviene o direttamente con iscrizione alla sede centrale dell'associazione o per il tramite della sezione competente. Nel caso

in cui l'ammissione passi dalla sede centrale, questa invia la domanda di adesione alla sezione in cui il candidato abita o lavora. Se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda non dovesse pervenire alcuna decisione negativa da parte della sezione, il candidato può considerarsi ammesso.

- 7.4. Esclusione di membri

La Commissione ASMAC può espellere membri a causa di gravi violazioni degli statuti ASMAC.

La decisione della commissione ASMAC è definitiva (sotto riserva dell'inoltro alla commissione di disciplina) e non può essere impugnata né dalla sezione cantonale, né dal membro stesso.

- 7.5. Registro centrale dei membri

L'associazione tiene un registro centrale dei suoi membri. Le sezioni provvedono affinché entro 30 giorni siano rese note nuove entrate, uscite e modifiche dei membri alla sede centrale. La sede centrale a sua volta comunica alle sezioni le modifiche e i cambiamenti entro il medesimo lasso di tempo.

- 7.6. Quote dei membri e loro incasso

Le quote dei membri vengono fissate dalla sede centrale. Le quote vengono aumentate per i membri di ordinaria doppia appartenenza sulla base del contributo per l'appartenenza straordinaria al FMH. Per i membri passivi i premi possono essere ridotti.

Per le quote a società mediche cantonali ci possono essere delle aggiunte a seguito di decisioni degli organi competenti di una determinata sezione. Per singole sezioni il comitato centrale può derogare al principio l'incasso dei premi in presenza di motivazioni importanti. In una simile decisione è da stabilire qual è il premio per membro che la sezione in questione aveva messo a disposizione della sede centrale. La sede centrale invia alla sezione la parte del premio che le spetta. Questo importo deve essere almeno il 60% del contributo globale del membro.

Il comitato centrale costituisce un fondo per premi aggiuntivi a favore e a disposizione delle sezioni per attività speciali.

I membri che non pagano il premio dovuto dopo il primo richiamo vengono richiamati un'altra volta, in questo caso vengono addizionati 30 fr. di mora.

Le sezioni si impegnano a estromettere attraverso le rispettive sezioni quei membri che nonostante un secondo richiamo non pagano. D'accordo con la sezione la facoltà di espulsione a seguito del mancato versamento della quota di membro può essere delegata al comitato direttivo.

- 7.7. Espulsione dalle sezioni

L'espulsione dalle sezioni è compito del comitato centrale in presenza di gravi o ripetute violazioni degli statuti dell'associazione o di quelli del FMH e anche nel caso in cui la quota di membro non è pervenuta alla sede centrale, anche dopo che la sezione locale ha proceduto a inoltrare il secondo richiamo.

- 7.8. Responsabilità verso terzi

L'Associazione risponde verso terzi unicamente con i beni sociali. E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 8. L'Associazione è composta da soci attivi e soci passivi:

- a) soci attivi: sono tutti i medici assistenti o capo - clinica, svizzeri o stranieri, titolari di un diploma di medicina svizzero o straniero, che non esercitano privatamente e che sono impiegati in un istituto di formazione postaccademica, secondo l'art. 6.
- b) soci passivi: sono tutti i medici svizzeri o stranieri impiegati in istituti di formazione postaccademica quali primari o capiservizio, così come coloro che esercitano privatamente in uno studio medico.  
L'affiliazione passiva è la condizione indispensabile per l'utilizzo delle prestazioni dell'Associazione centrale.
- c) dell'Associazione potranno fare altresì parte, quali soci, anche persone giuridiche e fisiche non rispondenti alle caratteristiche di cui ai paragrafi precedenti di questo articolo. Ciò ad insindacabile giudizio del Comitato.

Art. 9. L'ammissione dei soci viene fatta direttamente all'Associazione centrale, versando la quota annua, o attraverso la sezione corrispondente. Se l'ammissione avviene presso l'Associazione centrale, quest'ultima trasmette la domanda d'adesione alla sezione della regione nella quale il candidato ha il domicilio o è impiegato. Questo sarà infine accettato nella sezione locale se nessuna decisione negativa verrà presa dal CD nei 30 giorni seguenti la comunicazione.

Art. 10. I soci si impegnano a versare una quota annua.  
Parte di questa quota resta nella cassa dell'Associazione centrale (ASMAC), parte viene devoluta alla sezione in accordo con il CD.

Art. 11. L'appartenenza dell'Associazione si conclude con:

- a) le dimissioni: in qualunque momento e per iscritto
- b) l'abbandono dell'attività professionale
- c) la morte

- d) l'esclusione decretata dalla sede centrale anche su proposta del CD in caso di:
- gravi o ripetute lesioni degli statuti
  - di mancato versamento della quota annua, malgrado due richiami.

### 3. ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

- Art. 12. Gli organi della associazione sono:
- l'assemblea generale (AG),
  - il comitato direttivo (CD),
  - i revisori dei conti (R).

#### L'ASSEMBLEA GENERALE

- Art. 13. Il Comitato Direttivo convoca almeno un'assemblea all'anno a fine novembre. Durante tale assemblea verrà portata a conoscenza l'attività svolta e si delinearà il programma per il futuro.

- Art. 14. - *Forma delle Convocazioni:*

L'assemblea generale deve essere convocata almeno 20 giorni prima del giorno previsto per l'assemblea medesima mediante valida pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino, oppure tramite lettera semplice inviata a tutti i soci in regola con la tassa annuale.

Per quanto le prescrizioni legali non dispongono altrimenti, la convocazione avviene per opera del Presidente o del Segretario dell'*associazione*.

L'assemblea generale ha luogo presso la sede dell'*associazione*, oppure in l'altra località stabilita dal Presidente.

L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti dell'ordine del giorno. Le proposte di modifica degli statuti saranno messi a disposizione degli associati presso la sede sociale; di ciò va fatta menzione nella convocazione.

Senza il consenso di tutti i soci non potranno essere adottate decisioni su argomenti di cui non sia stata annunciata in siffatto modo la trattazione, tranne che sulla proposta si convocare un'assemblea generale straordinaria.

- Art. 15. L'assemblea straordinaria potrà essere convocata dietro richiesta di almeno un quinto dei soci o dal CD. Il CD deciderà data e luogo dell'assemblea straordinaria che si terrà entro quattro settimane dalla presentazione della domanda.

Art. 16. Diritto di voto: tutti i soci attivi e coloro che hanno tosto fatto richiesta d'ammissione come tali hanno diritto di voto.  
I soci passivi non hanno diritto di voto.

Si vota a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 17. Sono di competenza dell'assemblea:

- a) accettazione del verbale dell'assemblea precedente,
- b) nomine statutarie,
- c) elezione dei membri del comitato,
- d) nomina del Presidente,
- e) approvazione delle proposte del comitato,
- f) discussione di tutte le proposte fatte dai membri della *associazione*,
- g) approvazione e modifica dello statuto,
- h) approvazione dei conti
- i) scioglimento dell'*Associazione* e destinazione del patrimonio sociale.

## **IL COMITATO DIRETTIVO**

Art. 18. Il comitato direttivo ha il diritto ed il dovere di curare l'interesse dell'associazione nel rispetto delle decisioni dell'assemblea.  
Si occupa in particolare della gestione dei beni sociali, dell'organizzazione e della proposta di approvazione dei conti.

Il Comitato direttivo è composto da un Presidente e da minimo 4, massimo, 12 membri attivi.

Il Presidente nomina tra i membri del CD un Vice – Presidente ed un Cassiere. Il Presidente dirige e rappresenta il CD nelle attività interne ed esterne. Presiede le assemblee e dirige le discussioni.

Il Vice – Presidente collabora nel CD e sostituisce il Presidente se necessario.

Il Cassiere tiene la contabilità dell'associazione.

In mancanza di candidati dei singoli ospedali o istituti, i seggi saranno aperti a tutti i soci presenti in assemblea.

Nomine in contumacia sono ammesse su procura scritta.

Il comitato direttivo puo' nominare un segretario ed un consulente legale, che possono non essere soci.

Il segretario verbalizza le sedute dell'assemblea e del comitato direttivo, svolge compiti di segreteria ed informazione nei confronti degli associati e dei terzi.

Il consulente legale assiste il comitato direttivo ed i soci che lo richiedano.

Il segretario ed il consulente legale restano in carica un anno e possono essere rinominati.

La carica di segretario e consulente legale puo' essere assunta da un'unica persona.

- Art. 19. Le sedute del CD sono aperte a tutti i soci, previo accordo con il Presidente, il quale ne comunica la modalità.  
Un membro dell'Ordine dei Medici del Canton Ticino può essere invitato dal CD ad ogni seduta.
- Art. 20. L'appartenenza del CD si conclude con:
- a) le dimissioni: in qualunque momento e per iscritto
  - b) la conclusione dell'appartenenza all'Associazione
- Art. 21. Membri "ad interim" del CD, con diritto di voto, vengono eletti dal CD stesso per colmare seggi vacanti, fino alla successiva assemblea ordinaria.
- Art. 22. I documenti e le deliberazioni del CD sono considerati confidenziali e non possono quindi essere comunicati a terzi senza approvazione del CD stesso.
- Art. 23. Il comitato uscente presenta all'assemblea un nuovo comitato. Chiunque può fare proposte. I membri del comitato sono rieleggibili: Il Presidente resta in carica 1 anno e può essere rieletto.
- Art. 24. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati. In caso di parità decide il Presidente.
- Art. 25. *Diritto di firma:*
- Il Comitato Direttivo stabilisce le modalità di rappresentanza dell'associazione verso terzi, fissando il diritto di firma dei singoli membri.

## **I REVISORI DEI CONTI**

- Art. 26. *Compiti:*
- I revisori dei conto hanno il compito di sorvegliare la gestione del patrimonio dell'associazione e la tenuta dei libri contabili e di riferire annualmente all'assemblea generale.
- Art. 27. *Nomina:*
- L'assemblea generale nomina ogni anno uno o più revisori, che sono rieleggibili.

#### **4. FINANZE**

Art. 28. Il Capitale sociale servirà secondo la finalità di cui all' art. 4. Il CD decide dell'amministrazione del capitale e ne sottopone la gestione all'approvazione dell'assemblea. Negli affari correnti l'Associazione è rappresentata dal Presidente o dal Cassiere con firma individuale.

#### **5. DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 29. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere discusse in apposita assemblea convocata dal CD o dai soci, come da disposizione dell'art. 15. Il presente statuto potrà essere modificato parzialmente o totalmente per decisione di 3/5 dell'assemblea.

Art. 30. Per i casi non contemplati decide l'assemblea. Nell'impossibilità di convocare la stessa per i casi correnti od urgenti decide il CD.

Art. 31. In caso di scioglimento dell'Associazione votata dall'Assemblea, l'ultimo CD in carica funzionerà come organo costitutivo della liquidazione.

Art. 32. Il presente statuto abroga quello precedente, ed entra in vigore il 24 gennaio 2000.  
Il presente statuto é stato modificato in data 3 dicembre 2001

Il Presidente  
Dr. Med. Edoardo Bisio